

Publicato il 09/05/2025

N. 00152/2025 REG.PROV.PRES.  
N. 01059/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2025, proposto da Terra Futura Benefit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Monti dell'Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Araba Fenice Service S.r.l., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

a) del decreto dirigenziale n. 9 del 20.1.2025 della Regione Campania, Direzione

Generale 12 – Direzione Generale per le politiche culturali e turismo - – UOD 5 – Sviluppo e Promozione turismo. Promozione Universiadi, con il quale si è preso atto dei lavori della commissione e sono state approvate le graduatorie con l'elenco delle istanze ammissibili, inammissibili e non ammesse alla valutazione di merito, tra cui quella della società ricorrente perché la dichiarazione sul possesso dei requisiti non risultava sottoscritta;

b) dell'elenco delle istanze ammissibili e di quelle non ammesse alla valutazione di merito, tra cui figura quella della società ricorrente, del verbale n. 8 del 19 dicembre 2024 e di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, qualora pregiudizievoli per gli interessi della società ricorrente;

e per l'accertamento

dell'obbligo della P.A. intimata di valutare la domanda presentata dalla società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Premesso che con istanza depositata in data 7 maggio 2025, parte ricorrente, facendo riferimento all'ordinanza del Consiglio di Stato Sez. V n. 1603/2025 del 7 maggio 2025 (con cui, in riforma dell'ordinanza di questo Tribunale n. 612/2025 del 27 marzo 2025, è stata accolta l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza per la trattazione del merito dinanzi al T.a.r., demandando al giudice di primo grado ogni valutazione circa le eccezioni relative all'integrità del contraddittorio) ha chiesto di poter rapidamente procedere all'integrazione del contraddittorio, in vista della fissazione dell'udienza di discussione del merito, nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria delle istanze ammissibili (suscettibile di scorrimento), i quali potrebbero essere sopravanzati dalla ricorrente in ipotesi di valutazione della sua istanza in seguito all'accoglimento del ricorso;

Rilevato che, contestualmente, parte ricorrente nell'evidenziare l'impossibilità di prevedere il suo posizionamento nella graduatoria finale, in caso di valutazione positiva dell'istanza di partecipazione, per cui i soggetti suscettibili di subire,

all'esito della valutazione di merito, un pregiudizio dall'eventuale riammissione di Terra Futura srl Benefit sarebbero, di fatto, tutti i 61 concorrenti le cui istanze sono state dichiarate ammissibili all'esito dell'espletamento della fase istruttoria preliminare, ha dedotto che la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile per il numero dei controinteressati da chiamare in giudizio, pari a 61 (tra cui Araba Fenice Service srl già evocata in giudizio), per cui ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a., a notificare il presente ricorso r.g. 1059/2025 per pubblici proclami nei confronti dei soggetti le cui istanze sono state dichiarate ammissibili dalla Regione Campania ed indicati nel documento allegato al decreto dirigenziale n. 9 del 20.1.2025, prescrivendone le relative modalità;

Ritenuti sussistenti, alla luce delle circostanze evidenziate da parte ricorrente, i presupposti per autorizzare la chiesta integrazione del contraddittorio, nonché perché la relativa notificazione venga effettuata, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale della Regione Campania, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza;

- entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare all'Amministrazione della Regione Campania, in via telematica, il testo integrale del ricorso, del presente decreto e l'elenco dei controinteressati;

- entro 10 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione regionale ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto;
- l'Amministrazione indicata:
  - 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
  - 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovrà rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
  - 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, il presente decreto e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio a pena di decadenza;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di cui in premessa, e autorizza l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, disponendo che la stessa venga effettuata nei modi e termini di cui in parte motiva, mediante assolvimento degli incumbenti ivi precisati.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 8 maggio 2025.

**Il Presidente**

**Michelangelo Maria Liguori**

**IL SEGRETARIO**